

DELIBERAZIONE 19 MARZO 2015
122/2015/R/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 marzo 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la comunicazione trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2013 (Prot. Autorità n. 239/A);
- la nota recante “Richiesta urgente di indirizzi in ordine a sistemi tariffari di perequazione e anticipazione nel servizio idrico integrato” inviata dall’Autorità, in data 11 marzo 2015 (Prot. n. 8332), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la comunicazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2015 (Prot. Autorità n. 8517/A), a firma del Sottosegretario di Stato Luca Lotti;
- il successivo atto di indirizzo, Prot. Autorità n. 9101/A del 17 marzo 2015, trasmesso dalla medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Sottosegretario di Stato Graziano Delrio.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”;
- l’articolo 3, comma 6, della legge 481/95 dispone che “I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o (...) dall’Autorità”;
- l’articolo 1, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012 intesta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il compito di “esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 3”, ed in particolare con riferimento al potere di “definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della

tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche”;

- l'articolo 3, comma 2, del citato dPCM 20 luglio 2012 prevede che “l'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”.

CONSIDERATO CHE:

- tra le misure introdotte per assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione, la deliberazione 643/2013/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico (MTI) - adottata a seguito dei documenti per la consultazione 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR - ha considerato il trattamento di eventuali partite pregresse, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze all'Autorità, prevedendo, tra l'altro, modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli in parola da parte dei soggetti gestori, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale;
- nel disciplinare le modalità di rateizzazione e riscossione delle menzionate partite pregresse, al comma 32.2 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha previsto che “Nei casi in cui la tempistica di rateizzazione non risulti idonea ad evitare criticità legate all'equilibrio finanziario [del gestore], l'Autorità può predisporre strumenti di contenimento dell'impatto finanziario della rateizzazione stessa, al fine di garantire le condizioni minime di continuità delle attività di gestione ed erogazione dei servizi”;
- le rilevanti criticità rappresentate in relazione ad alcune realtà gestionali hanno fatto emergere la necessità di procedere ad un intervento che consenta di rendere maggiormente sostenibile la rateizzazione degli importi che gli utenti del servizio idrico sono chiamati a corrispondere, pur preservando l'equilibrio economico finanziario del soggetto gestore;
- anche tenendo conto delle riscontrate difficoltà in ordine alla sostenibilità finanziaria delle gestioni, l'Autorità ha formulato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, una richiesta di indirizzi in ordine a sistemi tariffari di perequazione e anticipazione nel servizio idrico integrato, relativa alla possibilità di introdurre, a normativa vigente, misure di sostegno di carattere finanziario per operatori in disequilibrio, avvalendosi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- nel conseguente atto di indirizzo inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e indirizzo, la stessa, sottolineando la possibilità - in base alla normativa vigente - di introdurre sistemi di perequazione anche nel comparto idrico, ha evidenziato l'opportunità di “realizzare sistemi solidaristici di perequazione e anticipazione di importi a

valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala nazionale”, specificando che detto orientamento è espresso in coerenza con quanto già segnalato con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 dicembre 2013 circa la possibilità di introdurre “forme di gestione centralizzata della quota di gettito destinata alla copertura delle predette partite [partite pregresse, ndr] (già utilmente sperimentate in altri settori, es. la distribuzione elettrica)”.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle riscontrate difficoltà in ordine alla sostenibilità finanziaria di talune gestioni, sia opportuno adottare specifici strumenti tariffari, aventi natura perequativa e anticipatoria, finalizzati al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario nei diversi contesti territoriali;
- sia necessario avviare un procedimento volto ad introdurre misure di perequazione solidaristica tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti nelle varie Regioni, nonché le condizioni per la relativa applicazione - con particolare riferimento all’individuazione di specifici e cogenti impegni ad adottare, in tempi definiti e a pena di sospensione, esclusione e immediato recupero di quanto erogato, misure di superamento delle criticità sottese alle richieste di accesso agli strumenti perequativi - al fine ultimo di:
 - tutelare gli utenti, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
 - perseguire una progressiva *convergenza* fra le diverse aree del Paese, caratterizzate da situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente differenti, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
- sia, altresì, necessario introdurre, nel breve periodo, criteri e condizioni generali per l’implementazione, su scala nazionale, di un sistema di perequazione finanziaria a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato - subordinato all’individuazione di specifici e cogenti impegni ad adottare, in tempi definiti e a pena di esclusione e immediato recupero di quanto erogato, misure di superamento delle criticità finanziarie sottese alle richieste di accesso a detto strumento - allo scopo di:
 - consentire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari dai soggetti competenti;
 - far fronte alle urgenti criticità finanziarie e di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario di gestioni in forte difficoltà, specialmente se esposte al rischio di *default*

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la realizzazione di sistemi solidaristici di perequazione economica e finanziaria a valere sulle tariffe del servizio idrico integrato anche su scala nazionale;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e *focus group*;
3. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2015, fatti salvi i casi caratterizzati da urgenti criticità che richiedono l'introduzione tempestiva di misure di perequazione finanziaria;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni